

Legge regionale 06 luglio 1999 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 24/07/2006

Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi.

Art. 1

(Finalità)

1. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, attraverso l'ampliamento della capacità finanziaria ovvero l'emissione di prestiti obbligazionari, nonché di sostenere l'occupazione e i settori produttivi nel Friuli-Venezia Giulia, anche mediante utilizzo di risorse collettive raccolte nel territorio regionale, la Regione interviene, direttamente o indirettamente, con l'attivazione degli strumenti previsti dalla presente legge.